

le quali si indicano, a titolo puramente esemplificativo, cause di forza maggiore, pandemie, sospensione o interruzione di servizi pubblici, interruzioni o sospensioni delle linee elettriche, dei sistemi di comunicazione telematica, scioperi anche del proprio personale, disservizi, sospensione o rallentamento delle comunicazioni, ritardi o cadute di linea dei sistemi telematici di contrattazione, o altri inconvenienti dovuti a interruzioni, sospensioni, guasti, malfunzionamenti degli impianti telefonici o telematici, impedimenti o ostacoli determinati da disposizioni di legge, fatti di terzi, e, in genere, ogni impedimento od ostacolo che non possa essere evitato dalla Banca con la normale diligenza). In tali casi la Banca informerà immediatamente il Cliente mediante i Servizi Telematici a mezzo e-mail dell'impossibilità di eseguire gli ordini secondo quanto previsto ai sensi del presente Contratto.

Fermo quanto precede qualunque responsabilità imputabile alla Banca sarà limitata ai danni direttamente subiti dal Cliente a causa di essa. I danni diretti subiti a causa di negligenza della Banca saranno comunque limitati al denaro o al valore di mercato di qualunque attivo patrimoniale eventualmente perso dal Cliente. Viene espressamente esclusa la responsabilità della Banca per danni indiretti, potenziali o conseguenti.

La Banca non sarà in alcun modo responsabile per dolo, negligenza, colpa grave o altro tipo di inadempimento contrattuale di terzi con i quali il Cliente opera (ovvero con i quali opera la Banca per conto del Cliente) in relazione al rapporto oggetto del Contratto, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, controparti contrattuali, sistemi di compensazione, sistemi di regolamento o pagamento o borse valori.

Il Cliente prende atto che una variazione nei tassi di cambio potrà incidere, favorevolmente o sfavorevolmente, sui guadagni o sulle perdite relativi alle somme depositate sul conto corrente e, a tal riguardo, viene espressamente esclusa la responsabilità della Banca per l'eventuale perdita o diminuzione di redditività delle somme depositate sul conto corrente che faccia seguito alla periodica variabilità del tasso di cambio tra la valuta di riferimento o la divisa nella quale le somme del Cliente sono denominati ed ogni altra divisa.

Capitalizzazione degli interessi. Il Cliente, in conformità all'art. 4, comma 5 del Decreto del CICR, n. 343/16, ha facoltà di autorizzare la capitalizzazione periodica degli interessi. Per effetto dell'autorizzazione in parola, le somme di denaro dovute dal Cliente alla Banca a titolo di interessi debitori vengono sommate, dal momento in cui divengono esigibili, a quelle dovute dal Cliente alla Banca a titolo di capitale (così detta "capitalizzazione degli interessi" o "anatocismo"). I predetti interessi debitori divengono, così, ad ogni effetto capitale, e quindi somme dovute alla Banca a titolo di capitale. Ne discende che, nel successivo periodo annuale di calcolo degli interessi debitori, la base di riferimento per il calcolo risulterà incrementata per una somma pari agli interessi capitalizzati.

Legge applicabile - Determinazione del foro competente - Soluzione stragiudiziale delle controversie – Mediazione. Il presente Contratto ed ogni rapporto con il Cliente disciplinato dallo stesso sono regolati dalla legge italiana. Ai fini della determinazione del foro competente, la Banca elegge domicilio in Milano presso la propria sede legale in Via Soperga, n. 9, 20124 Milano. Per ogni controversia Foro esclusivamente competente è quello di Milano.

Nel caso in cui sorga una controversia tra il Cliente e la Banca in relazione a operazioni e servizi bancari e finanziari (diversi dai servizi di investimento), il Cliente può presentare un reclamo alla Banca, anche per lettera raccomandata a.r. o per via telematica a illimity Bank S.p.A. Via Soperga, n. 9, 20124 Milano o all'indirizzo e-mail reclami@illimity.com o all'indirizzo di posta elettronica certificata illimity@pec.illimity.com.

La Banca deve rispondere entro 60 (sessanta) giorni (ovvero 15 (quindici) Giornate Operative in caso di reclamo avente ad oggetto la prestazione di Servizi di Pagamento) dal ricevimento di tale reclamo. Se il Cliente non è soddisfatto della risposta della Banca o non ha ricevuto risposta entro il suddetto termine di 60 (sessanta) giorni (ovvero di 15 (quindici) Giornate Operative, a seconda del caso) può fare ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'ABF e l'ambito della sua competenza si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca. La decisione dell'ABF non pregiudica la possibilità per il Cliente di ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria.

Ai fini del rispetto degli obblighi previsti dal D. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 (e successive modificazioni e integrazioni) in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali, prima di fare ricorso all'autorità giudiziaria, ed anche in assenza di preventivo reclamo, il Cliente e la Banca devono esperire il procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale, ricorrendo:

- all'Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR (www.conciliatorebancario.it, dove è consultabile anche il relativo Regolamento), oppure
- ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

La condizione di procedibilità di cui al predetto D. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 si intende assolta nel caso in cui il Cliente abbia esperito il procedimento di cui al comma 1 del presente articolo innanzi all'ABF.

Strumenti di risoluzione previsti dalla Direttiva europea in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi attuata con i D.Lgs. nn180 e 181 del 16/11/2015 In data 16/11/2015, con i decreti legislativi 180 e 181, è stata data attuazione alla Direttiva 2014/59/UE che ha istituito un regime armonizzato a livello europeo in tema di prevenzione e risanamento delle crisi degli enti creditizi e delle imprese di investimento. Tra gli aspetti innovativi della normativa, si evidenzia l'introduzione di strumenti e poteri che le Autorità nazionali preposte alla risoluzione delle crisi bancarie possono adottare per la risoluzione di una situazione di crisi o dissesto di una banca (ad esempio, quando a causa di perdite l'intermediario abbia azzerato o ridotto in modo significativo il proprio capitale).

Già durante la fase di normale operatività della banca, le Autorità (per l'Italia l'Autorità di risoluzione è la Banca d'Italia) dovranno predisporre appositi piani che individuino le strategie e le azioni da intraprendere in caso di crisi.

La normativa attribuisce, inoltre, alle Autorità di risoluzione poteri e strumenti per: i) pianificare la gestione delle crisi; ii) intervenire per tempo, prima della completa manifestazione della crisi; iii) gestire al meglio la fase di risoluzione delle crisi.

Le nuove regole, che trovano applicazione anche con riferimento agli strumenti finanziari già in circolazione ancorché emessi prima dell'entrata in vigore dei decreti legislativi, consentono di ridurre al minimo l'impatto del dissesto sull'economia e sul sistema finanziario, utilizzando risorse del settore privato, riducendo gli effetti negativi sul sistema economico ed evitando che il costo dei salvataggi gravi sui contribuenti. In questo modo i primi a sostenere le perdite sono gli azionisti mentre i creditori, quali i titolari di obbligazioni e/o di depositi per l'importo eccedente i 100.000euro, le sostengono dopo gli azionisti purché nessun creditore subisca perdite superiori a quelle che avrebbe subito se la banca fosse stata liquidata con procedura ordinaria di insolvenza.

Il D.lgs. 180/2015 introduce varie misure per la gestione della crisi al verificarsi di una situazione di dissesto o di rischio dissesto, quali:

- la riduzione o conversione di azioni, di altre partecipazioni e di strumenti di capitale laddove ciò consenta di rimediare allo stato di dissesto o rischio di dissesto dell'intermediario;
- l'adozione di misure di risoluzione laddove la riduzione o conversione non consenta di rimediare allo stato di dissesto o rischio di dissesto dell'intermediario. Tra le misure di risoluzione rientra il c.d. "bail-in", strumento che consente di disporre la riduzione del valore delle azioni e di alcuni crediti o la loro conversione in azioni per assorbire le perdite e ricapitalizzare la banca in misura sufficiente a ripristinare un'adeguata capitalizzazione. L'ammontare della riduzione o conversione è determinato da un esperto indipendente. Sono ridotti, fino alla concorrenza delle perdite quantificate dalla valutazione, gli strumenti finanziari sottoelencati secondo l'ordine indicato dall'articolo 52 del D.Lgs. 180/2015:
 - azioni e strumenti di capitale, nonché altri strumenti di capitale computabili nel capitale primario di classe 1;
 - strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 (ad esempio, le obbligazioni subordinate Tier I);
 - strumenti di classe 2 (ad esempio, le obbligazioni subordinate Tier II);
 - titoli subordinati diversi dagli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 o dagli strumenti di classe 2;
 - obbligazioni e altre passività ammissibili.

Una volta assorbite le perdite o in assenza di perdite, gli strumenti aggiuntivi di classe 1 sono convertiti in azioni computabili nel capitale primario di classe 1. Se le misure precedenti non fossero sufficienti, gli elementi di classe 2 sono convertiti in azioni computabili nel capitale primario di classe 1. Se le misure precedenti non fossero sufficienti, i debiti subordinati diversi dagli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 o dagli elementi di classe 2 sono convertiti in azioni computabili nel capitale primario di classe 1. Se le misure precedenti non fossero sufficienti, le restanti passività ammissibili sono convertite in azioni computabili nel capitale primario di classe 1.

Da ultimo, sono coinvolti i depositanti per la parte eccedente la quota garantita, ovvero per la parte eccedente euro 100.000.

Pertanto, con l'applicazione dello strumento del "bail-in", i sottoscrittori potranno subire la svalutazione, con possibilità di azzeramento del valore nominale, nonché la conversione in titoli di capitale delle obbligazioni, anche in assenza di una formale dichiarazione di insolvenza dell'Emittente.

Le Autorità avranno altresì il potere di cancellare le obbligazioni e modificare la scadenza delle stesse, l'importo degli interessi pagabili o la data a partire dalla quale tali interessi divengono pagabili, anche sospendendo il pagamento per un periodo transitorio.

Dal "bail-in" sono escluse una serie di passività, che non possono essere quindi né svalutate né convertite in capitale:

- i depositi protetti dal sistema di garanzia dei depositi (ovvero quelli di importo fino a 100.000 euro);
- le passività garantite, inclusi i covered bonds e altri strumenti garantiti;
- passività derivanti dalla detenzione di beni della clientela o in virtù della relazione fiduciaria, come ad esempio il contenuto delle cassette di sicurezza o i titoli detenuti in apposito conto;
- le passività interbancarie con durata inferiore a 7 giorni;
- le passività derivanti dalla partecipazione a sistemi di pagamento con durata inferiore residua a 7 giorni;
- le passività nei confronti di dipendenti, fornitori di beni e servizi necessari per il normale funzionamento dell'ente e sistemi di garanzia dei depositanti, limitatamente ai contributi dovuti dall'ente sottoposto a risoluzione per l'adesione ai sistemi.

Fatto salvo quanto sopra, in circostanze eccezionali, quando è applicato lo strumento del "bail-in", l'Autorità potrà escludere, integralmente o parzialmente, talune passività dall'applicazione dei poteri di svalutazione o di conversione (art. 49, comma 2 D.Lgs 180/2015). Lo strumento del "bail-in" potrà essere applicato sia individualmente che unitamente ad altri strumenti di risoluzione previsti dal D.Lgs 180/2015, quali:

- i) cessione di beni e rapporti giuridici ad un soggetto terzo senza il preventivo consenso degli azionisti;
- ii) cessione ad un ente-ponte di beni e rapporti giuridici;
- iii) separazione delle attività, vale a dire cessione delle attività, diritti o passività della banca soggetta a risoluzione, a favore di una o più società veicolo.

Quest'ultima solo congiuntamente ad altra misura indicata a (i) e (ii).

Inoltre, presso la Banca d'Italia sono istituiti uno o più fondi di risoluzione alimentati con contributi ordinari e straordinari delle banche, prestiti e altre forme di sostegno finanziario. L'utilizzo dei fondi di risoluzione è disposto dalla Banca d'Italia limitatamente a quanto necessario per garantire l'efficacia delle misure di risoluzione.

Obblighi di adeguata verifica. Prima della sottoscrizione del presente Contratto, il Cliente è tenuto a fornire alla Banca tutte le informazioni necessarie e aggiornate ed i relativi documenti necessari a consentire alla Banca di adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela previsti dalla normativa di legge in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopi di riciclaggio (D. lgs. n. 231/2007 e successive modifiche ed integrazioni) e delle disposizioni regolamentari tempo per tempo adottate dalla Banca d'Italia ("Normativa Antiriciclaggio").

In particolare, sono acquisiti i dati identificativi, le informazioni e la documentazione richieste dalla Normativa Antiriciclaggio con riferimento ai seguenti soggetti:

- il Cliente, attraverso l'acquisizione dei dati identificativi nonché di informazioni su tipologia, forma giuridica, fini perseguiti e attività svolta e, se esistenti, degli estremi dell'iscrizione nel registro delle imprese e negli albi tenuti dalle autorità di vigilanza di settore;
- il soggetto delegato ad operare in nome e per conto del Cliente o a cui siano conferiti poteri di rappresentanza che gli consentano di operare in nome e per conto del Cliente ("Esecutore");
- la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal Cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è instaurato, la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita ("Titolare effettivo").

Quanto sopra con le modalità e le forme previste dalle procedure della Banca adottate in conformità alla Normativa Antiriciclaggio.

La Banca effettua ogni ulteriore riscontro necessario a verificare i dati identificativi e le informazioni acquisiti. Nel caso in cui la Banca riscontri che le informazioni e le dichiarazioni del Cliente risultano scorrette, parziali o non veritiere la Banca agirà nel rispetto degli obblighi derivanti dalla Normativa Antiriciclaggio.

Nel caso in cui la Banca si trovi nell'impossibilità oggettiva di effettuare l'adeguata verifica della clientela, ovvero in presenza di elementi di sospetto rischio di riciclaggio, la Banca si astiene dall'instaurare, eseguire ovvero proseguire il presente rapporto contrattuale, nel rispetto degli obblighi derivanti dalla Normativa Antiriciclaggio.

Il Cliente, in qualsiasi momento nel corso dell'esecuzione del Contratto, si impegna a fornire tutte le informazioni utili ed i relativi documenti validi a supporto dell'operatività effettuata, onde consentire alla Banca di adempiere correttamente agli obblighi di adeguata verifica ai sensi del D. Lgs. 231/2007 e successive modifiche ed integrazioni, anche con riferimento a eventuali operazioni poste in essere con Paesi considerati ad alto rischio di riciclaggio, paesi che presentano carenze strategiche nei rispettivi regimi nazionali di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, come individuati dalla Commissione Europea nell'esercizio dei poteri di cui agli art. 9 e 64 della Direttiva (UE) 2015/849 (come modificata dalla direttiva (UE) 2018/843, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018).

Inoltre, la Banca nel caso di operatività che coinvolga un Paese sottoposto a embargo o un soggetto destinatario di misure restrittive e/o sanzionatorie agirà in conformità alle leggi e ai regolamenti sanzionatori internazionali così come alle leggi ed i regolamenti locali tempo per tempo vigenti, potendo pertanto, nei casi di violazione, astenersi dall'eseguire l'operazione.

Conclusione del Contratto. In caso di sottoscrizione del Contratto mediante modalità on-line, copia del Contratto (comprensivo del Documento di Sintesi) è consegnata dalla Banca al Cliente su supporto durevole nell'apposita sezione dell'area personale accessibile mediante i Servizi Telematici e l'attestazione di avvenuta consegna di copia del Contratto è costituita dalla dichiarazione separata resa dal Cliente attraverso l'apposita sezione dell'area personale accessibile mediante i Servizi Telematici.

Al riguardo il Cliente riconosce ed accetta le modalità di consegna sopra indicate al fine dell'assolvimento da parte della Banca del relativo obbligo. Le Parti concordano che l'attestazione di avvenuta consegna dell'esemplare del Contratto sarà costituita dalla prova dell'accesso all'apposita sezione dell'area personale del sito della Banca e/o della comunicazione (es. SMS o altra modalità) mediante la quale il Cliente viene avvertito circa la disponibilità del Contratto.

Divieto di cessione del contratto. Il contratto e i diritti da esso derivanti possono essere ceduti solo con accordo scritto delle Parti.

Spese e oneri fiscali. Le spese di qualunque genere e gli oneri fiscali, inerenti e/o conseguenti al presente Contratto, ai rapporti intrattenuti con la Banca ed alle operazioni ad essi relative sono ad esclusivo carico del Cliente, salvo quanto diversamente disposto da norme fiscali inderogabili. La Banca è legittimata a recuperare le relative somme a valere sui singoli conti e rapporti in essere.

Controlli a cui è soggetta la Banca. La Banca è soggetta ai controlli esercitati dalla Banca d'Italia con sede in Via Nazionale 91 - 00184 Roma.

Ulteriori dichiarazioni. Il Cliente dichiara di sottoscrivere il presente Contratto per scopi inerenti alla propria attività professionale e di non essere né un consumatore né un cliente al dettaglio diverso da una microimpresa e di avere la propria residenza fiscale in Italia.

CLAUSOLE RELATIVE AL CONTO CORRENTE

Il conto è regolato dalle norme e dalle condizioni economiche indicate nel presente contratto. Il Cliente ha diritto in ogni momento a ricevere copia delle condizioni contrattuali facendone richiesta scritta alla Banca, ivi incluso il Documento di sintesi con le condizioni in vigore al momento della richiesta.

Qualora il Cliente decida di usufruire delle Carte di Debito si rimanda ai termini e condizioni indicati nel Foglio informativo e nel Documento di Sintesi del Conto Corrente e nel contratto della Carta di Debito relativo, da sottoscrivere con la Banca.

Qualora il Cliente decida di usufruire delle Carte di Credito si rimanda ai termini e condizioni indicati nel Foglio informativo e nel Documento di Sintesi del Conto Corrente e nel

Contratto della Carta di Credito da sottoscrivere con l'Emittente

Utilizzo e deposito delle firme autorizzate. Il Cliente e i soggetti autorizzati a rappresentarlo devono utilizzare la propria firma autografa in forma grafica corrispondente alla firma apposta sul contratto e, per i soggetti autorizzati ad operare, sul modulo di conferimento poteri, o depositata presso la Banca, nel caso in cui la Banca lo richieda. In caso di sottoscrizione del Contratto mediante modalità on-line, possono essere utilizzate per la firma la Firma Elettronica Rafforzata ovvero, previo accordo fra le parti, altre forme consentite dalle leggi vigenti.

Poteri di rappresentanza. Il Cliente deve indicare per iscritto alla Banca i nominativi e i poteri delle persone autorizzate a rappresentarlo.

Salvo disposizione contraria, l'autorizzazione a disporre sul rapporto, data successivamente, non determina revoca implicita delle precedenti autorizzazioni. Il Cliente può revocare o modificare i poteri di rappresentanza concessi, e il rappresentante può rinunciarvi, comunicandolo alla Banca a mezzo di lettera raccomandata, posta elettronica certificata (PEC). La Banca darà corso alla richiesta trascorsi quindici giorni lavorativi dalla data di ricevimento della comunicazione, e questo anche se le revoche, modifiche e rinunce siano state depositate e pubblicate ai sensi di legge. Anche in deroga all'art. 1193 cod. civ., la Banca ha il diritto di imputare, a suo insindacabile giudizio, i pagamenti effettuati dal Cliente o da terzi per suo conto, ad estinzione o decurtazione di una o più delle sue obbligazioni verso la Banca, fornendogli la documentazione delle operazioni così effettuate.

Operatività del conto. Tutti i rapporti di dare e avere tra Banca e Cliente sono regolati con annotazioni sul conto. La Banca esegue gli incarichi conferiti dal Cliente nei limiti e secondo le previsioni contenute nel contratto; tuttavia, se ricorre un giustificato motivo, compreso il caso in cui gli ordini siano inesatti o incompleti degli elementi necessari per l'esecuzione, oppure se il conto di addebito è soggetto a vincoli che ne impediscono l'utilizzo, la Banca può rifiutarsi di assumere l'incarico richiesto, dandone tempestiva comunicazione al Cliente. Se il Cliente non dà istruzioni, la Banca esegue gli incarichi con la diligenza propria dell'attività professionale svolta e tiene conto degli interessi del Cliente e della natura degli incarichi. La Banca risponde per l'esecuzione degli incarichi ricevuti ed è autorizzata a farsi sostituire, nell'esecuzione dell'incarico, da un proprio corrispondente anche non Bancario (articoli 1856 e 1717 cod. civ.). Il Cliente può revocare l'incarico conferito alla Banca finché l'incarico non abbia avuto un principio di esecuzione e compatibilmente con le modalità dell'esecuzione (art. 1373 cod. civ.). Resta inteso che la Banca potrà rifiutarsi di eseguire gli incarichi richiesti dal Cliente se il conto non ha disponibilità sufficiente e la Banca sarà esonerata da qualsiasi responsabilità inerente la mancata esecuzione o il mancato pagamento. La Banca, qualora rilevi problemi di sicurezza in ordine alle operazioni di pagamento impartite, anche mediante i canali telematici, può bloccare una specifica operazione di pagamento, dandone tempestiva comunicazione al Cliente agli ultimi recapiti comunicati alla Banca, utilizzando il canale di comunicazione ritenuto di volta in volta più celere e sicuro. La Banca rappresenterà al Cliente le motivazioni per le quali l'operazione è stata bloccata e acquisirà dal Cliente tutte le utili informazioni per dar corso all'operazione medesima. Il

Cliente, al fine di consentire la regolare esecuzione dell'operazione, potrà contattare la Banca mediante i canali previsti sul sito della Banca, la quale, prima di procedere, sarà tenuta all'identificazione del Cliente stesso secondo i protocolli di sicurezza in uso. La Banca potrà periodicamente inviare comunicazioni (newsletter) oppure potrà pubblicare avvisi sulla Home Page dei Servizi Telematici, se sottoscritti, per informare il Cliente di eventuali aggiornamenti con riferimento alle misure di sicurezza relative ai servizi di pagamento. Il Cliente, con la sottoscrizione del presente Contratto, prende atto delle clausole relative alla sicurezza nei pagamenti via internet previste in particolare con riferimento ai Servizi Telematici, attraverso i quali il Cliente può manifestare la propria volontà al fine di concordare determinati aspetti che diverranno vincolanti ed opponibili a tutti gli effetti alle parti ovvero confermare la propria adesione alle iniziative promozionali della Banca. La Banca non comunica mai tramite e-mail i codici (ad es. il P.I.N.) per l'accesso ai servizi di pagamento via internet. Il Cliente si impegna a costituire per tempo sul conto i fondi necessari alla copertura delle operazioni disposte nel corso del rapporto, nonché delle commissioni, delle spese e degli altri oneri derivanti dall'esecuzione del presente Contratto e dei contratti tempo per tempo conclusi con la Banca in relazione ai singoli prodotti/servizi richiesti.

La Banca è espressamente autorizzata dal Cliente a provvedere, anche mediante addebito sul conto corrente, alla regolazione di quanto ad essa dovuto in forza del presente Contratto e/o dei contratti tempo per tempo conclusi con la Banca in relazione ai singoli prodotti/servizi richiesti. La mancata applicazione per uno o più periodi di liquidazione periodica di quanto dovuto in relazione ai prodotti e ai servizi prestati dalla Banca non comporta rinuncia da parte della Banca. Nel caso in cui le commissioni, le spese o i tassi di interessi aumentati degli interessi di mora, qualora dovuti, fossero per qualsiasi ragione superiori al tasso massimo consentito ai sensi della Legge 7 marzo 1996, n. 108 e sue successive modifiche e/o integrazioni nonché della relativa normativa di attuazione, gli stessi saranno automaticamente ridotti, per il periodo strettamente necessario, ad un tasso pari al massimo consentito.

Parametro di indicizzazione - Tasso variabile. In caso di tasso variabile, gli interessi potranno essere conteggiati applicando il tasso determinato in base al parametro di indicizzazione. Resta inteso che le variazioni del parametro di indicizzazione comporteranno la variazione del tasso di interesse con pari decorrenza, pertanto gli interessi potranno essere conteggiati con l'applicazione di uno o più tassi diversi nel periodo di competenza. I valori del tasso di indicizzazione tempo per tempo vigenti saranno disponibili sul sito Internet della Banca. Le informazioni sulle modifiche del tasso di interesse saranno fornite al Cliente periodicamente in forma scritta, secondo le modalità previste dall'articolo "Invio della corrispondenza alla Clientela".

Consenso e Revoca - ordine di pagamento. Il consenso prestato dal Cliente ad eseguire un'operazione di pagamento è un elemento necessario per la corretta esecuzione dell'operazione e per considerarla autorizzata. Viene prestato nelle forme concordate con la Banca e parimenti può essere revocato prima che l'ordine di pagamento diventi irrevocabile. L'ordine di pagamento non può essere revocato dal Cliente dopo che è stato ricevuto dalla Banca, solo se tale revoca sia pervenuta nelle modalità tempo per tempo previste dalla Banca. Nel caso di ordini di pagamento prenotati o disposti dal beneficiario, con indicazione del giorno di pagamento, il Cliente può revocare un ordine di pagamento non oltre la fine della giornata lavorativa precedente il giorno concordato per la sua esecuzione. Solo nel caso di Addebiti Diretti (SDD - Sepa Direct Debit) il Cliente può revocare ogni singolo ordine di addebito fino al giorno di scadenza compreso. La Banca del Cliente debitore dà tempestiva comunicazione della revoca dell'addebito diretto alla Banca del beneficiario. Dopo aver prestato il consenso, il Cliente non può revocare l'ordine di pagamento se questo è stato disposto su iniziativa del beneficiario o per il suo tramite o per tramite di un Prestatore di Servizi di disposizioni di ordini di pagamento (cosiddetto "terza parte"). Nel caso di operazione di pagamento disposta su iniziativa del beneficiario o per il suo tramite, per la revoca dell'ordine è necessario anche il consenso del beneficiario. Le operazioni di pagamento eseguite dopo la revoca non sono considerate autorizzate.

Operazioni di pagamento non autorizzate o non correttamente eseguite. Se il Cliente fornisce dati errati o incompleti, saranno a suo carico le conseguenze della mancata/errata esecuzione. Fatta salva questa ipotesi, se il Cliente viene a conoscenza dell'esecuzione di una operazione di pagamento non autorizzata o non correttamente eseguita, informa la Banca senza indugio e comunque entro 13 mesi dalla data dell'addebito, nel caso sia il pagatore, o dell'accredito, nel caso sia il beneficiario. Il Cliente ha il diritto di ottenere la rettifica di operazioni di pagamento non autorizzate o non correttamente eseguite. Nel caso di operazione di pagamento non autorizzata, il Cliente ne ottiene il rimborso, che verrà eseguito immediatamente e in ogni caso al più tardi entro la fine della giornata lavorativa successiva alla sua richiesta. Nel caso in cui l'operazione di pagamento è disposta tramite Servizi Telematici potrà essere applicata una franchigia di euro 50,00. Tale franchigia non è dovuta se la Banca non ha obbligatoriamente richiesto l'autorizzazione delle disposizioni tramite il dispositivo mobile-token/ OTP e/o altre modalità preventivamente comunicate dalla Banca oppure in caso di smarrimento, sottrazione o appropriazione indebita subita dal Cliente che non potevano essere notati dallo stesso prima dell'esecuzione dell'operazione, salvo il caso in cui abbia agito in modo fraudolento, o infine se causati da atti o omissioni da parte di terzi alle dipendenze dirette o indirette della Banca. La richiesta di rimborso per operazione non autorizzata deve essere formalizzata dal Cliente per iscritto attraverso la sottoscrizione di apposito modulo. In caso di motivato sospetto di frode la Banca sospende la procedura di rimborso e ne fornisce immediata comunicazione al Cliente e alla competente Autorità. In ogni caso il rimborso effettuato dalla Banca non preclude la sua possibilità di dimostrare anche in un momento successivo, che l'operazione di pagamento era stata autorizzata dal Cliente. In questo caso la Banca è autorizzata a riaddebitare il conto per l'importo precedentemente rimborsato dandone tempestiva comunicazione al Cliente agli ultimi recapiti comunicati alla Banca, utilizzando il canale di comunicazione ritenuto di volta in volta più celere e sicuro.

Operatività con bonifici. Il bonifico è un servizio di pagamento che consente al Cliente: (i) di trasferire fondi sul conto di un beneficiario, addebitando il proprio conto (bonifico in uscita), (ii) di ricevere fondi sul proprio conto, accreditandolo (bonifico in entrata). Nel caso di bonifico in uscita, la Banca esegue il bonifico secondo quanto indicato dal Cliente. Il Cliente può disporre il bonifico tramite i Servizi Telematici. L'ordine scritto di pagamento si ritiene autorizzato se firmato dal Cliente o, nel caso di modalità telematica, se impartito

con le modalità previste nei contratti di riferimento. L'ordine di pagamento deve contenere obbligatoriamente l'identificativo unico del beneficiario (codice IBAN o altro identificativo unico nel caso in cui il Paese del beneficiario non abbia adottato l'IBAN o altro riferimento richiesto dal Paese del beneficiario). Per i Bonifici SEPA e i Bonifici in divisa SEE senza negoziazione

di divisa, la Banca si impegna a far pervenire i fondi presso la banca del beneficiario, se situata all'interno di un paese SEE, entro un giorno lavorativo dal ricevimento dell'ordine. Tale termine è garantito solo se l'ordine è ricevuto dalla Banca entro il tempo massimo comunicato tramite Servizi a distanza e comunque entro le ore 16,00. Nel caso di bonifici Urgenti in euro, disposti tramite Remote Banking (Corporate Banking Interbancario), tramite Internet Banking, tramite richiesta agli uffici della Banca con le modalità comunicate tramite i Servizi a distanza, verso le Banche che aderiscono al servizio, la Banca si impegna a far pervenire i fondi presso la banca del beneficiario, entro lo stesso giorno lavorativo dal ricevimento dell'ordine. Tale termine è garantito solo se l'ordine, formalmente corretto, è ricevuto dalla Banca entro le ore 16,00. Nel caso di bonifici Istantanei in euro, verso le banche dei Paesi dell'area Sepa che aderiscono al Servizio, la Banca si impegna a far pervenire i fondi presso la banca del beneficiario entro pochi secondi. I bonifici Istantanei possono essere disposti (e/o ricevuti) dal Cliente in qualsiasi giorno (compresi i giorni festivi) e senza limiti di orari tramite i canali che la Banca mette a disposizione ed indicati nel presente contratto e non possono superare l'importo prestabilito dallo schema interbancario denominato Sepa Instant Credit Transfer (SCT Inst) scheme rulebook. La Banca in corrispondenza con ogni aggiornamento in relazione ai limiti di importo ne darà comunicazione al Cliente. Dati i tempi immediati di esecuzione del bonifico Istantaneo assume ancora più rilevanza la responsabilità in capo al Cliente di indicare il corretto identificativo unico del beneficiario (IBAN o codice equivalente). La Banca pertanto raccomanda al Cliente di controllare attentamente tutti i dati del bonifico prima di dare conferma di esecuzione. La Banca per gli ordini di bonifico Istantaneo disposti tramite canali telematici richiede obbligatoriamente la sottoscrizione del dispositivo di sicurezza, generatore di codici monouso (codice token) e/o il Servizio che invia al telefono cellulare del Cliente un codice monouso per confermare i suddetti ordini e/o altre modalità preventivamente comunicate dalla Banca. La Banca fornisce al Cliente l'esito positivo o negativo dell'accredito a favore del beneficiario dell'operazione di pagamento effettuata mediante bonifico Istantaneo tramite notifica push ed e-mail in tempo reale. Finché la banca del beneficiario non fornisce alla banca ordinante la conferma di avvenuto accredito o meno delle somme sul conto del beneficiario, la banca dell'ordinante non può fornire al Cliente l'esito dell'operazione, la quale non si potrà pertanto considerare eseguita fino alla comunicazione del predetto esito. Per i bonifici stessa banca disposti tramite Internet Banking l'ordine potrà pervenire fino alle ore 23,59. Solamente per gli ordini disposti tramite Remote Banking Corporate Banking Interbancario in caso di mancanza fondi, l'esecuzione dell'ordine viene posticipata per un massimo di tre giorni lavorativi, in attesa che il Cliente metta a disposizione i fondi. In difetto l'ordine si intenderà rifiutato. Ciò non si applica ai bonifici urgenti. Il Cliente può prenotare l'esecuzione di un bonifico, in questo caso il momento di ricezione dell'ordine da parte della Banca coincide con la data convenuta per l'esecuzione del bonifico. Il Cliente può altresì prenotare l'esecuzione di ordini permanenti di bonifico determinando l'importo, la data di esecuzione e il numero delle operazioni da eseguire. Anche in questo caso il momento di ricezione dell'ordine da parte della Banca coincide con la data convenuta per l'esecuzione di ciascun bonifico. Tramite i Servizi Telematici, il Cliente può altresì disporre uno o più bonifici multipli (detti anche bonifici massivi) che permettono al Cliente di inviare nello stesso momento più bonifici SEPA attraverso un'unica transazione a favore di più beneficiari contemporaneamente in Italia e all'estero verso Paesi SEPA. Il Cliente ha facoltà di revocare l'ordine di bonifico multiplo impartito alla Banca finché l'ordine stesso non abbia avuto un principio di esecuzione, compatibilmente con le modalità dell'esecuzione medesima.

La banca fornisce al Cliente un riepilogo degli ordini permanenti di bonifico eseguiti. Tale riepilogo è messo a disposizione del Cliente in apposita sezione del sito Internet della Banca accessibile tramite i Servizi Telematici, oppure contattando il servizio di assistenza clienti. Se l'ordine non può essere eseguito per un motivo obiettivamente giustificato (ad es. per dati obbligatori parzialmente o totalmente assenti o per insufficienza fondi sul conto del Cliente), la Banca comunica il rifiuto, ed, ove possibile, le motivazioni e le eventuali azioni correttive utilizzando il canale di comunicazione ritenuto di volta in volta più celere e sicuro, privilegiando, ove presenti, i contatti telematici comunicati dal Cliente (es. indirizzo e-mail, sms, chat) oppure il canale telefonico applicando in questo caso i costi previsti alla voce Recupero spese telefoniche e postali. Il termine massimo di ricezione dell'ordine, sarà anticipato alle ore 12:00 per le disposizioni ricevute nelle giornate "semi-lavorative": 14 agosto, 24 dicembre e 31 dicembre. Il venerdì precedente la Pasqua non sarà consentito disporre bonifici urgenti. I termini sopracitati non si applicano agli ordini di bonifico Istantaneo per i quali il servizio è sempre disponibile 24 ore su 24. La Banca è responsabile della corretta esecuzione del bonifico in uscita, fatti salvi i casi in cui: -il Cliente fornisca l'identificativo unico del beneficiario inesatto; -ricorra una causa di forza maggiore o caso fortuito; -la Banca provi al Cliente che l'importo del bonifico è stato ricevuto dalla banca del beneficiario. In caso di identificativo unico corretto la Banca mette a disposizione del Beneficiario in giornata l'importo dell'operazione di pagamento ricevuto solamente se si verifica una delle seguenti condizioni: non sia necessaria la conversione valutaria-sia necessaria la conversione valutaria tra euro e la valuta di un Paese SEE o tra le valute di due Paesi SEE. In aggiunta all'informativa periodica eventualmente scelta dal Cliente, le informazioni relative all'accredito dei bonifici di cui il Cliente è beneficiario sono immediatamente messe a disposizione dello stesso, in apposita sezione del sito Internet della Banca accessibile tramite i Servizi Telematici, oppure contattando il servizio di assistenza clienti. La Banca può sospendere l'operatività con Bonifici con effetto immediato, se ricorrono gravi ragioni tecniche, motivi di sicurezza o rischio di frode e di credito, dandone comunicazione al Cliente con qualsiasi mezzo, anche verbale, da confermarsi con lettera semplice, e-mail all'ultimo indirizzo che il Cliente ha comunicato per iscritto come suo domicilio eletto.

Operatività pagamenti Ri.Ba. e bollettini precompilati e/o in bianco (ad esempio bollettini postali, MAV, RAV, CBILL, Pago PA). I pagamenti Ri.Ba. o mediante bollettini precompilati e/o in bianco consentono al Cliente di trasferire fondi sul conto del beneficiario, addebitando il proprio conto. La Banca esegue il pagamento secondo quanto indicato dal Cliente. Il Cliente può disporre il pagamento con ordine scritto o tramite i Servizi Telematici. L'ordine scritto di pagamento si ritiene autorizzato se firmato dal Cliente o, nel caso di modalità telematica, se impartito con le modalità previste nei contratti di riferimento. L'ordine di pagamento deve contenere obbligatoriamente l'identificativo unico (numero Ri.Ba. o identificativo del bollettino). Il Cliente potrà revocare l'ordine secondo quanto previsto dall'articolo "Operatività del conto" e dell'articolo "Consenso e revoca - ordine di pagamento"; gli ordini di pagamento Ri.Ba. disposti tramite servizio Remote Banking Corporate Banking Interbancario, possono essere revocati attraverso lo stesso canale entro il giorno precedente la scadenza. All'interno del Foglio Informativo del conto e dei Servizi accessori (sezione Pagamenti), è possibile consultare le informazioni relative ai servizi di pagamento bollettini. La Banca esegue in giornata l'ordine di pagamento rilasciando al pagatore una ricevuta a titolo di quietanza liberatoria; l'operazione di pagamento estingue immediatamente il debito che il Cliente ha nei confronti del beneficiario. Tale termine è garantito solo se l'ordine di pagamento è trasmesso dal Cliente entro i limiti di orario di seguito riportati: - M.A.V. e R.A.V. - entro le ore 20:00; se disposto tramite internet banking; entro le ore 16,00 se disposto tramite richiesta agli uffici della Banca se comunicati tramite i Servizi a distanza. - Bollettini postali, Cbill e Pago Pa - 24 ore su 24, 7 giorni su 7. - Ri.Ba. entro le ore 16,30 se disposto tramite internet banking; entro le ore 16,00 se disposto tramite richiesta agli uffici della Banca se comunicati tramite i Servizi a distanza; entro le ore 12,30 se disposto tramite Remote Banking. I limiti di orario sopra riportati potranno essere estesi in futuro con interventi che hanno l'obiettivo di migliorare la fruibilità della funzionalità per il Cliente. Tali interventi saranno tempestivamente comunicati ai clienti e comunque ne sarà data sempre puntuale informazione all'interno delle singole funzionalità di pagamento online. I termini di ricezione dell'ordine su indicati, saranno anticipati alle ore 12:00 per le disposizioni ricevute nelle giornate così dette "semi - lavorative": 14 agosto, 24 dicembre e 31 dicembre. Il venerdì precedente la Pasqua non sarà consentito disporre ordini di pagamento. Per il pagamento Ri.Ba. domiciliati su altra banca l'ordine deve pervenire entro due giorni dalla data scadenza. Nel caso di ordini impartiti alla Banca, il cui orario di disponibilità del servizio richiesto sia precedente ai termini sopra indicati, gli stessi termini si intendono anticipati all'orario di chiusura del servizio richiesto. Nel caso in cui la scadenza di una Ri.Ba. cada in un giorno non lavorativo, la scadenza si intende posticipata al primo giorno lavorativo successivo. La Banca rifiuta gli ordini ricevuti oltre i termini indicati sopra, e ove possibile, l'ordine si considera prenotato dal Cliente e la Banca lo eseguirà entro il primo giorno lavorativo bancario successivo. Il Cliente può prenotare l'esecuzione di un pagamento, in questo caso il momento di ricezione dell'ordine da parte della Banca coincide con la data convenuta per l'esecuzione del pagamento stesso. Se l'ordine non può essere eseguito per un motivo obiettivamente giustificato (ad es. per dati obbligatori parzialmente o totalmente assenti o qualora il saldo disponibile sul conto non sia sufficiente), la Banca comunica il rifiuto, ed, ove possibile, le motivazioni e le eventuali azioni correttive utilizzando il canale di comunicazione ritenuto di volta in volta più celere e sicuro, privilegiando, ove presenti, i contatti telematici comunicati dal Cliente (es. indirizzo e-mail, sms, chat) oppure il canale telefonico applicando in questo caso i costi previsti alla voce Recupero spese telefoniche e postali, restando però esonerata da ogni responsabilità per ogni pagamento. La Banca è responsabile della corretta esecuzione del pagamento fatti salvi i casi in cui: -il Cliente fornisca l'identificativo unico inesatto; -ricorra una causa di forza maggiore o caso fortuito; -la Banca provi al Cliente che l'importo del pagamento è stato ricevuto dalla banca del beneficiario. Le informazioni relative ai pagamenti sono immediatamente messe a disposizione del Cliente, in apposita sezione del sito

Internet della Banca accessibile tramite i Servizi Telematici, oppure contattando il servizio di assistenza clienti.

Operatività con pagamenti disposti su iniziativa del beneficiario (Addebiti Diretti- SDD- Sepa Direct Debit). Il Servizio Europeo Addebiti Diretti è il servizio che consente al creditore di addebitare in automatico il conto del Cliente debitore a seguito di un'autorizzazione permanente che può fare riferimento ad una singola operazione di addebito o a pagamenti ricorrenti. Tale autorizzazione è rilasciata dal Cliente debitore, tramite sottoscrizione dell'apposito modulo di autorizzazione presso il creditore o presso la sua Banca. L'addebito diretto opera nell'ambito dei Paesi aderenti alla SEPA e garantisce al Cliente debitore una opzione di revoca aggiuntiva con la quale il Cliente debitore ha facoltà di non accettare: Addebiti Diretti presentati attualmente e in futuro da una e/o più aziende creditrici, nazioni o di importo superiore rispetto a quello comunicato alla Banca. La banca fornisce al Cliente un riepilogo mensile degli Addebiti Diretti addebitati sul suo conto. Tale riepilogo è messo a disposizione del Cliente, in apposita sezione del sito Internet della Banca accessibile tramite i Servizi Telematici, oppure contattando il servizio di assistenza clienti. In caso di Servizio Europeo Addebiti Diretti è fatto obbligo al creditore di preavvisare il Cliente debitore almeno 14 giorni prima della richiesta di addebito. Il Servizio Europeo Addebiti Diretti prevede due diversi schemi in funzione della tipologia della Clientela:

-CORE utilizzabile nei confronti di qualsiasi tipologia di Clienti; nello schema CORE esistono inoltre due varianti: il CORE Finanziario utilizzabile esclusivamente per il pagamento di operazioni collegate all'amministrazione degli strumenti finanziari, compresi i dividendi, le entrate o altre distribuzioni, ai rimborsi o proventi di cessioni da parte di imprese di investimento, enti creditizi, organismi di investimento collettivo o società di gestione patrimoniale che presentano servizi di investimento ed ogni altra entità autorizzata ad avere la custodia di strumenti finanziarie il CORE a importo prefissato che prevede che il Pagatore ed il Beneficiario abbiano preventivamente concordato l'importo addebitabile sul conto che deve essere indicato nel modulo di autorizzazione sottoscritto dalle controparti.

-B2B rivolto ai Clienti che rientrano nella categoria "Non Consumatori" Unicamente per lo schema CORE nel caso in cui il debitore presti direttamente al beneficiario o alla Banca del beneficiario i mandati all'addebito del proprio conto, la conservazione dei mandati e la registrazione delle eventuali modifiche o cancellazione degli stessi avviene a cura del beneficiario stesso o della Banca del beneficiario. Di conseguenza, la Banca del Debitore, non può verificare l'esistenza del mandato né la correttezza degli importi per i quali è richiesto l'addebito, ad eccezione di quello ad importo prefissato, che verrà effettuato dalla Banca sulla base di quanto richiesto dal beneficiario o dalla Banca dello stesso, senza necessità di preventiva conferma del debitore.

Il momento della ricezione dell'ordine di addebito è quello in cui l'ordine, trasmesso dalla Banca del creditore, è ricevuto dalla Banca del Cliente debitore e coincide con la data di scadenza indicata nell'ordine stesso; se la scadenza cade in una giornata non operativa per la Banca, l'ordine si intende ricevuto la giornata operativa successiva. L'ordine di pagamento viene addebitato sul conto del Cliente alla data di scadenza indicata nell'ordine con pari valuta. Ogni attivazione, modifica o revoca di mandati nello schema B2B deve essere comunicata per iscritto alla propria Banca da parte del Cliente debitore, in modo che la Banca possa aggiornare le istruzioni conservate e respingere le disposizioni di addebito non conformi. In assenza di tali comunicazioni la Banca è sollevata da ogni responsabilità in merito. La Banca non effettuerà un addebito parziale nei casi in cui non vi siano disponibilità o, anche in presenza di fondi bastanti, se sussistono altre ragioni che ne impediscano l'utilizzo. Se il Cliente debitore fornisce dati errati o incompleti, saranno a suo carico le conseguenze della mancata/errata esecuzione. Se l'addebito non può essere eseguito per un motivo obiettivamente giustificato (ad es. per dati obbligatori parzialmente o totalmente assenti o per insufficienza fondi sul conto del Cliente), la Banca comunica il rifiuto, ed, ove possibile, le motivazioni e le eventuali azioni correttive utilizzando il canale di comunicazione ritenuto di volta in volta più celere e sicuro, privilegiando, ove presenti, i contatti telematici comunicati dal Cliente (es. indirizzo e-mail, sms, chat) oppure il canale telefonico applicando in questo caso i costi previsti alla voce Recupero spese telefoniche e postali. Unicamente per gli addebiti dello schema CORE, escluse le varianti Core Finanziari e Core a importo prefissato, il Cliente debitore ha diritto al rimborso del pagamento, anche in caso di operazioni correttamente eseguite purché la sua richiesta venga presentata alla Banca entro 8 settimane solari dalla data del pagamento e solo qualora si verifichino le seguenti condizioni: l'autorizzazione non specificava al momento del rilascio l'importo dell'operazione e l'importo dell'operazione di pagamento supera l'importo che il pagatore avrebbe potuto ragionevolmente aspettarsi, prendendo in considerazione il precedente modello di spesa. Sarà onere del Cliente fornire, su eventuale richiesta della Banca, ogni elemento utile per provare l'esistenza di questo suo diritto (es. esibendo copia del mandato core sottoscritto a favore del suo Creditore).

Operazioni in valuta estera - bonifico in divisa. Il Cliente può fare sul conto anche operazioni in valuta estera. Il Cliente può eseguire i versamenti in una qualsiasi delle valute concordate e il controvalore viene accreditato in conto, previa conversione in euro - o nella valuta pattuita - al cambio reso noto dalla Banca alla data di esecuzione dell'operazione. Si specifica che le operazioni in valuta diversa da quella di denominazione del conto possono essere regolate al tasso di cambio di riferimento al momento dell'operazione e proposto dalla Banca nelle giornate in cui essa è aperta (cambio al durante), oppure al cambio di riferimento ufficiale dell'euro (cambio BCE) diminuito o aumentato del differenziale disponibile nella colonna Spread del Cartello dei Cambi. Con analoghe modalità la Banca accredita in conto i bonifici e le rimesse disposti da terzi e regola tutte le disposizioni in valuta estera impartite dal Cliente con qualsiasi mezzo. Il Cliente si obbliga a non scrivere la clausola "effettivo" sulle disposizioni impartite in valuta estera (art. 1279 cod. civ.). In caso di inadempimento di tale obbligo, se la disposizione impartita comporta per la Banca pagamenti per cassa, la Banca non è tenuta a darvi corso e se il beneficiario della disposizione non accetta modalità di pagamento alternative, la Banca rifiuta l'esecuzione della disposizione, e resta a carico del Cliente ogni connessa conseguenza. Qualora il Cliente disponga un bonifico in qualsiasi divisa, la Banca provvede immediatamente all'esecuzione. L'acquisto sul Mercato Forex (e relativa messa a disposizione alla banca del beneficiario) della valuta richiesta per l'operazione, avverrà nel termine massimo di due giorni lavorativi successivi alla data di esecuzione richiesta dal Cliente. Pertanto, l'operazione di bonifico in qualsiasi divisa verrà contabilizzata con Data Operazione pari alla data di messa a disposizione dei fondi alla banca del beneficiario, e con Data Valuta pari allo stesso giorno in cui è disponibile la divisa convertita (ossia più 2 giorni lavorativi dalla data di esecuzione richiesta dal Cliente). Qualora il Cliente riceva un bonifico in divisa non SEE diversa dalla divisa di denominazione del conto, la Banca provvede a regolare la valuta sul Mercato Forex; la messa a disposizione delle somme avverrà nel termine massimo di due giorni lavorativi successivi alla data di accredito della divisa estera. Pertanto, l'operazione di accredito di bonifico in divisa non SEE diversa dalla divisa di denominazione del conto verrà contabilizzata con Data Operazione pari alla data di disponibilità della divisa convertita, e con Data Valuta pari al giorno in cui è disponibile la divisa convertita (ossia più 2 giorni lavorativi dalla data di ricezione della valuta estera).

Operatività sul conto per il tramite di altri Soggetti abilitati ad operare per conto del Cliente (cosiddette "terze parti"). Con l'attivazione dei Servizi Telematici il conto è accessibile online ed il Cliente ha il diritto di avvalersi di un prestatore di servizi di informazione sui conti per consultare i movimenti ed il saldo del suo conto e/o di un prestatore di servizi di disposizione di ordini di pagamento per disporre le sue operazioni (cosiddetti "terze parti" o rispettivamente con gli acronimi AISP e PISP). La prestazione di tale servizio non è subordinata all'esistenza di un rapporto tra le "terze parti" e la Banca. Le "terze parti" possono operare unicamente sulla base del consenso esplicito del Cliente con il quale devono aver stipulato un contratto specifico e non possono usare, né conservare dati del Cliente per fini diversi dalla prestazione del servizio per i quali sono stati autorizzati conformemente alle norme sulla protezione dei dati. Le "terze parti" non detengono in alcun momento i fondi del Cliente, così come non possono in nessun caso modificare importi, beneficiario o qualsiasi altro dato dell'operazione di pagamento. Le "terze parti" possono operare sul conto del Cliente unicamente rispettando specifiche norme tecniche di regolamentazione e di sicurezza adottate dalla Commissione Europea, devono essere iscritti in un apposito Albo. La Banca può rifiutare alle "terze parti" l'accesso al conto per giustificate e comprovate ragioni connesse all'accesso fraudolento o non autorizzato. In tal caso la Banca informa tempestivamente il Cliente. La Banca al venir meno delle ragioni che hanno portato al rifiuto consente l'accesso al conto di pagamento al prestatore di servizi autorizzato dal Cliente. Il Cliente può comunicare alla Banca la revoca del consenso dato alla "terza parte" autorizzando la banca a rifiutare l'accesso al conto.

Le "terze parti" sono responsabili di tutte le operazioni disposte dal Cliente per il loro tramite ed in caso di operazioni non autorizzate dal Cliente per il quale ha avanzato richiesta scritta di contestazione, sono tenute a rimborsare immediatamente e senza che sia necessaria la costituzione in mora alla Banca gli importi che quest'ultima ha provveduto a riaccreditare al Cliente.

Modalità e criteri per la produzione e pagamento degli interessi. Gli interessi creditori e debitori sono conteggiati, con la medesima periodicità, al 31 dicembre di ogni anno e, comunque, alla chiusura del conto corrente; per i contratti stipulati in corso di anno, il conteggio è effettuato al 31 dicembre dell'anno in corso.

Gli interessi creditori maturati e contabilizzati secondo quanto previsto dal Documento di Sintesi vengono automaticamente accreditati in conto corrente e producono altri interessi. Salvo quanto previsto dal successivo comma 5, gli interessi debitori non producono altri interessi e sono contabilizzati separatamente rispetto alla sorte capitale, sulla quale si

producono interessi nei termini e nella misura previsti dal Documento di Sintesi. Gli interessi debitori conteggiati al 31 dicembre di ogni anno, divengono esigibili entro il 1° marzo dell'anno successivo ovvero, in ogni caso, dopo che siano trascorsi 30 (trenta) giorni dalle comunicazioni di cui agli artt. 119 e/o 126 quater del TUB. Il Cliente, con la sottoscrizione del presente Contratto autorizza preventivamente l'addebito in conto degli interessi debitori di cui al precedente comma 4 al momento in cui divengono esigibili. Per effetto dell'autorizzazione le somme addebitate sono considerate ad ogni effetto sorte capitale. L'autorizzazione rilasciata dal Cliente ha efficacia per ogni successivo conteggio degli interessi debitori di cui al comma 4. Il Cliente ha facoltà di revocare in ogni momento l'autorizzazione rilasciata ai sensi del precedente comma 5, mediante l'invio alla Banca di una comunicazione in forma scritta a mezzo raccomandata a/r. ovvero mediante il Servizi Telematici secondo le modalità e i termini tempo per tempo in essere con la Banca. La revoca ha effetto dal momento in cui perviene alla Banca e con riferimento agli interessi non ancora addebitati al momento della ricezione della revoca da parte della Banca. In caso di mancato rilascio o di revoca dell'autorizzazione di cui al precedente comma 5, il Cliente deve provvedere al pagamento degli interessi debitori di cui al precedente comma 4, entro la data di esigibilità ivi indicata. Una volta decorso il predetto termine, sull'importo dovuto alla Banca a titolo di interessi maturano interessi di mora - automaticamente e senza alcuna necessità di costituzione in mora - nei termini e nella misura previsti nel Documento di Sintesi. In aggiunta all'autorizzazione prestata ai sensi del precedente comma 5, dal momento che gli interessi divengono esigibili il Cliente dichiara preventivamente di voler estinguere il debito da interessi anche autorizzando l'impiego delle somme di denaro destinate ad affluire sul conto sul quale è regolato il finanziamento. Resta inteso che, in ogni caso, sarà applicabile il regime legale previsto dalle norme tempo per tempo vigenti in materia di imputazione del pagamento agli interessi. Le commissioni, le spese e le trattenute fiscali sono addebitate con periodicità trimestrale. Il saldo risultante a seguito della chiusura definitiva del conto corrente produce interessi nella misura pattuita nel Documento di Sintesi; gli interessi, creditori e debitori, contabilizzati in chiusura del conto corrente non producono altri interessi. Nel caso di chiusura definitiva del rapporto, gli interessi sono esigibili immediatamente da parte della Banca. Salvo diverso accordo scritto tra le parti, è fatto salvo per ciascuna delle parti il diritto di esigere in ogni momento il pagamento di tutto quanto sia comunque dovuto.

Addebito in conto di assegni circolari. Il Cliente autorizza la Banca ad addebitare sul suo conto gli assegni circolari di cui abbia chiesto l'emissione, anche se riportano firme di girata illeggibili, incomplete o comunque non conformi ai requisiti di legge (articolo 11 R.D. 1736/1933 e articolo 8 R.D. 1169/1933).

Addebito in conto per richieste di pagamento utenze. Il Cliente può autorizzare la Banca al pagamento delle fatture periodiche relative ad una determinata utenza (bolletta), con addebito sul conto e a condizione che il conto, al momento del pagamento, abbia disponibilità sufficienti. Le richieste e le revoche delle istruzioni al pagamento, se presentate in tempo utile, hanno effetto dalla fatturazione del periodo successivo e comunque deve pervenire alla Banca la relativa richiesta dall'Azienda Fornitrice, la quale fornisce e comunica anche l'eventuale variazione del codice di utenza del Cliente. Il Cliente può chiedere alla Banca di sospendere eccezionalmente il pagamento di una fattura, avvertendola in tempo utile.

Imputazione dei pagamenti. Se il Cliente ha più rapporti di debito verso la Banca, può dichiarare, al momento del pagamento, quale debito intende estinguere (articolo 1193, comma 1, cod. civ.). In mancanza di tale dichiarazione, la Banca può decidere - in deroga all'articolo 1193, comma 2, cod. civ. - quale debito estinguere e ne dà comunicazione al Cliente.

Approvazione dell'estratto conto. Tutte le operazioni effettuate sul conto e il conteggio delle competenze sono riepilogate nell'estratto conto. La Banca produce l'estratto conto con la periodicità concordata con il Cliente e almeno una volta all'anno (articolo 1713 cod. civ e 119 del D.Lgs. 385/1993 Testo Unico Bancario). Trascorsi 60 giorni dalla data di ricevimento dell'estratto conto senza che il Cliente ne abbia contestato il contenuto con reclamo alla Banca, l'estratto conto si intende approvato con pieno effetto riguardo a tutti gli elementi che hanno concorso a formare le risultanze del conto. Qualsiasi eccezione successiva determina un concorso di responsabilità del Cliente ai sensi dell'art. 1227 del Codice Civile. In occasione della liquidazione delle competenze, la Banca invia al Cliente l'estratto conto. Dalla data di ricevimento dell'estratto conto e entro il termine di prescrizione ordinaria di 10 anni, il Cliente può esigere la rettifica da parte della Banca di errori, omissioni, duplicazioni dipartite nonché l'accredito degli importi erroneamente addebitati od omissi, con la corretta valuta e senza spese. Entro il medesimo termine la Banca può esigere dal Cliente quanto dovuto per le stesse causali e per indebiti accreditamenti.

Sconfinamenti in assenza di fido. Fermo restando che la Banca non è tenuta ad effettuare pagamenti se il Conto non è capiente (ovvero nel caso in cui il Saldo Disponibile sia inferiore all'ammontare del pagamento o dei pagamenti richiesti dal Cliente), la Banca a propria discrezione può consentire al Cliente, anche in assenza di fido, l'utilizzo di fondi in eccedenza rispetto al Saldo Disponibile.

Nel caso la Banca conceda uno Sconfinamento in assenza di fido, il Cliente è tenuto a corrispondere alla Banca gli interessi debitori nella misura pattuita nel Documento di Sintesi. Il Cliente, inoltre, è tenuto a corrispondere alla Banca la commissione prevista al successivo articolo, ove ne ricorrano i presupposti. Nel caso la Banca conceda uno Sconfinamento in assenza di fido, resta inteso che la Banca non dovrà indurre il Cliente a porre affidamento sul pagamento da parte della Banca stessa di eventuali successivi addebiti sul Conto che eccedano il Saldo Disponibile. Il Cliente, quindi, accetta che la Banca possa sempre rifiutarsi di effettuare pagamenti a valere sul proprio Conto qualora eccedano il Saldo Disponibile e, ove concessi, si impegna a pagare immediatamente alla Banca quanto a questa dovuto, anche in assenza di espressa richiesta da parte della Banca stessa.

Commissione di istruttoria veloce. Nel caso in cui la Banca conceda uno Sconfinamento in assenza di fido o uno Sconfinamento in assenza di fido che accresce l'ammontare di uno Sconfinamento in assenza di fido già esistente, il Cliente è tenuto a corrispondere alla Banca la commissione di istruttoria veloce indicata nel Documento di Sintesi, ove ne ricorrano i presupposti. L'importo della commissione di istruttoria veloce è determinato nel Documento di Sintesi ed è commisurato ai costi mediamente sostenuti dalla Banca per effettuare le attività di analisi e valutazione del merito creditizio del Cliente al fine di valutare se concedere lo Sconfinamento in assenza di fido o il suo accrescimento.

In caso di concessione di uno Sconfinamento in assenza di fido, la commissione di istruttoria veloce viene addebitata al Cliente qualora il Saldo Disponibile risulti a debito - anche se per effetto di più addebiti o utilizzi - per un importo e una durata superiori a quelli indicati nel Documento di Sintesi (rispettivamente, il c.d. "saldo di sconfinamento in franchigia" e i c.d. "giorni di sconfinamento in franchigia"), e ciò in quanto in tali casi la Banca effettua un'istruttoria veloce per valutare se concedere lo Sconfinamento.

In caso di concessione di uno Sconfinamento che accresce uno Sconfinamento già esistente, la Commissione di istruttoria veloce viene applicata ogniqualvolta il Saldo negativo del Conto corrente che ha determinato in precedenza l'applicazione della commissione si sia accresciuto - anche se per effetto di più addebiti o utilizzi - per un importo superiore a quello indicato nel Documento di sintesi (c.d. "incremento di sconfinamento in franchigia"), e ciò in quanto in tali casi la Banca effettua una nuova istruttoria veloce per valutare se concedere lo Sconfinamento.

In ogni caso, sia di concessione di uno Sconfinamento o di uno Sconfinamento che accresce uno Sconfinamento già in essere:

- i) la commissione di istruttoria veloce è applicata solo quando vi è Sconfinamento avendo riguardo al saldo disponibile di fine giornata
- ii) a fronte di più Sconfinamenti nel corso della stessa giornata la commissione di istruttoria veloce viene applicata solo una volta;
- iii) gli importi addebitati a titolo di commissione di istruttoria veloce non possono essere superiori per trimestre all'importo massimo indicato nel Documento di Sintesi. Resta fermo che la commissione di istruttoria veloce non è dovuta quando:
 - a) lo Sconfinamento ha avuto luogo per effettuare un pagamento a favore della Banca; b) lo Sconfinamento non ha avuto luogo perché la Banca non vi ha acconsentito. Se lo Sconfinamento è solo sul saldo per valuta non sono applicati, né la commissione di istruttoria veloce, né il tasso di interesse. La mancata applicazione della commissione di istruttoria veloce per uno o più periodi di liquidazione periodica non comporta rinuncia alla stessa da parte della Banca. Rimane fermo che la Banca ha di volta in volta la facoltà di consentire o meno lo scoperto di conto, sulla base di valutazioni compiute ogni qualvolta lo stesso si realizzi.

Conto non movimentato. La Banca può cessare di pagare gli interessi e di addebitare le spese di tenuta del conto se non ci sono stati movimenti da oltre un anno e il conto ha un saldo creditore non superiore a euro 250,00. Se poi il conto non registra movimenti da oltre un anno e ha un saldo creditore non superiore ad euro 2.500,00, la Banca può non inviare le comunicazioni periodiche (articoli 119e 126-quater D. Lgs.385/1993 Testo Unico Bancario). Non si considerano movimenti le disposizioni impartite da terzi, né le operazioni che la Banca effettua d'iniziativa o per legge.

Durata del contratto e recesso - Tempi di chiusura. Il presente Contratto è a tempo indeterminato. Il Cliente può recedere dal contratto in qualsiasi momento, senza spese e

senza penalità, inviando alla Banca una lettera raccomandata con avviso di ricevimento oppure inviando una mail di posta elettronica certificata (PEC) alla casella di posta elettronica certificata della Banca. Il recesso comporta la chiusura del conto dal momento in cui l'altra Parte riceve la comunicazione. La Banca ha facoltà di recedere unilateralmente dal Contratto dando un preavviso scritto al Cliente non inferiore a 15 giorni di calendario nel caso di Cliente non microimpresa, ovvero non inferiore a due mesi nel caso di Cliente microimpresa ovvero senza preavviso qualora vi sia una giusta causa o giustificato motivo. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, tra gli eventi che qualificano una giusta causa si intende anche la non veridicità o non correttezza delle dichiarazioni rese dal Cliente ai sensi del presente Contratto. L'esercizio del diritto di recesso della Banca dovrà avvenire con le medesime modalità previste per il recesso del Cliente. Il Cliente rimborsa alla Banca le spese derivanti dall'esecuzione delle operazioni in corso. Se il Cliente chiede di chiudere il conto corrente, la Banca provvede entro i tempi massimi di seguito riportati che variano in base ai servizi collegati al conto corrente e che vengono conteggiati a decorrere dalla richiesta di chiusura o dalla restituzione della materialità dei servizi collegati (es. carte di pagamento, apparato Telepass) se presenti:

-10 giorni lavorativi in assenza di servizi collegati o se sono presenti carte di debito con utilizzo con utilizzo solo sul circuito nazionale;

-30 giorni lavorativi se sul conto sono regolati altri servizi di pagamento (diversi dalla carta di debito con utilizzo su circuito nazionale, carta di credito, Viacard o Telepass);

-40 giorni se sono presenti anche un fido, o un conto titoli o, più in generale servizi d'investimento;

-45 giorni se sono presenti anche una carta di credito o i servizi Viacard o Telepass. Il contratto si intende risolto automaticamente nel caso in cui il Cliente sia sottoposto a fallimento o ad altra procedura concorsuale, qualora previsto dalla normativa vigente. Se la Banca recede dal contratto di conto corrente, non è tenuta ad eseguire gli ordini ricevuti con data successiva a quella in cui il recesso è diventato efficace. Se il Cliente recede dal contratto di conto corrente, la Banca non è tenuta ad eseguire gli ordini ricevuti con data precedente a quella in cui il recesso è diventato efficace. Il Cliente può comunque comunicare alla Banca un termine di preavviso o indicare quali ordini eseguire, purché impartiti con data precedente al momento in cui il recesso è diventato efficace e sempre entro i limiti di capienza del conto. Il recesso dal Contratto ha altresì effetto anche per i Servizi Telematici e comporta la disattivazione in automatico degli stessi da parte della Banca alla ricezione della comunicazione di recesso.

Tempi previsti dalla legge per il trasferimento del conto di pagamento. Il Cliente ha la possibilità di trasferire con facilità il conto di pagamento da una banca all'altra, secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 15 marzo 2017 n. 37, tutti o in parte i servizi di pagamento a valere su un conto di pagamento, con eventuale estinzione gratuita del rapporto stesso. Il trasferimento viene eseguito gratuitamente entro 12 (dodici) giorni lavorativi, con efficacia dal 13° giorno lavorativo dalla ricezione della richiesta scritta da parte del Cliente.

Diritti di compensazione e ritenzione a favore della Banca - Commissioni e spese. La Banca, in garanzia di qualunque suo credito verso il Cliente, presente o futuro, anche se non liquido ed esigibile ed anche se cambiario, è investita dei diritti di compensazione e di ritenzione relativamente a tutti i titoli o valori di pertinenza del Cliente che siano comunque e per qualsiasi ragione detenuti dalla Banca o pervengano ad essa successivamente. Le cessioni di credito e le garanzie pignoratorie a qualsiasi titolo fatte o costituite a favore della Banca stanno a garantire con l'intero valore anche ogni altro credito, in qualsiasi momento sorto, pure se non liquido ed esigibile, della Banca medesima, verso la stessa persona. Le commissioni, le spese e gli oneri addebitati al Cliente in relazione a tutti i servizi disciplinati dal Contratto sono quelli espressamente pattuiti nel Documento di Sintesi o comunque indicati nei fogli informativi, disponibili sul sito internet della Banca. Salvo ove diversamente specificato, il pagamento di tali importi dovrà essere effettuato mediante addebito in conto corrente, che pertanto dovrà presentare sempre la necessaria disponibilità. In caso di una pluralità di conti recanti la medesima intestazione, la Banca ha la facoltà di addebitare uno qualsiasi degli stessi. Se il Cliente non adempie puntualmente ed interamente alle sue obbligazioni, di cui al precedente punto del presente articolo, la Banca lo invita a mezzo di lettera raccomandata a pagare entro il termine di 15 giorni dalla spedizione della lettera. Se il Cliente rimane in mora, la Banca può valersi dei diritti a essa spettanti ai sensi degli artt. 2761, commi 3 e 4, e 2756, commi 2 e 3 cod. civ.

Computo dei termini. Salvo ove diversamente previsto, tutti i termini previsti nel presente Contratto e nei singoli servizi e rapporti accesi si computano tenendo conto dei giorni feriali, escluso il sabato.

CLAUSOLE RELATIVE AI SERVIZI TELEMATICI

I servizi Internet Banking, Telephone Banking e Firma Digitale (di seguito denominati anche "Servizi Telematici") sono regolati dalle norme di seguito riportate.

Dichiarazioni del Cliente relative ai Servizi Telematici. Il Cliente dichiara di essere consapevole dei rischi derivanti dall'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza e si impegna a provvedere alla tempestiva consultazione di tutte le comunicazioni tempo per tempo inviate dalla Banca (che non è tenuta a dare preavviso al Cliente), e al salvataggio/stampa delle stesse comunicazioni su supporto adeguato al recupero della copia integrale e conforme delle comunicazioni e dei relativi allegati, per tutta la durata del rapporto contrattuale con illimity. Il Cliente dichiara di essere consapevole del fatto che, grazie al tempestivo salvataggio/ stampa delle comunicazioni inviate dalla Banca e alla cancellazione dei relativi messaggi, può evitare che possa esaurirsi lo spazio a sua disposizione per l'archiviazione delle comunicazioni impedendo la ricezione di nuove comunicazioni.

Il Cliente dichiara, inoltre, che tutte le scelte effettuate nel sito della Banca o attraverso le altre tecniche a distanza tempo per tempo rese disponibili con i Servizi Telematici mediante compilazione degli appositi campi e/o dei tasti digitali comportano la registrazione delle azioni e volontà del Cliente che potranno essere opposti dalla Banca in ogni sede.

Tramite specifiche procedure autorizzative predisposte dalla Banca, il Cliente, potrà acconsentire l'accesso e l'utilizzo dei Servizi Telematici da parte di uno o più soggetti delegati. A tal proposito, il Cliente dichiara che tutti gli obblighi, gli impegni, le dichiarazioni e le eventuali limitazioni di cui alle presenti clausole relative ai Servizi Telematici sono assunti in nome e per conto proprio, nonché per conto dei propri soggetti delegati, dei quali il Cliente promette l'adempimento anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 del cod. civ.

Operatività con Internet Banking e Telephone Banking. Il Cliente può fare operazioni interrogative e dispositive sui rapporti bancari a sé intestati e/ o sui quali è delegato, attraverso Internet Banking e Telephone Banking. Il Cliente può fare le operazioni dispositive nei limiti assegnati e entro il saldo disponibile. Il Cliente può ricevere messaggi personalizzati, consigli e proposte commerciali relativi a tutti i conti a sé intestati. Il Cliente, per utilizzare i Servizi Telematici, viene identificato dalla Banca attraverso specifiche procedure concordate che possono comprendere l'utilizzo di appositi dispositivi e/o di numerazioni, codici numerici/alfanumerici statici o dinamici (di seguito denominati anche "Codici"). Fanno parte dei Codici a titolo esemplificativo e non esaustivo: Codice Cliente e/o indirizzo e-mail, P.I.N., password. La Banca, dopo la firma del contratto, consegna i Codici al Cliente o li invia per posta all'indirizzo di posta elettronica o posta elettronica certificata (PEC) che il Cliente ha indicato. In questo caso, i Servizi Telematici saranno attivati dopo che la Banca ha ricevuto conferma di avvenuta ricezione da parte del Cliente. La Banca garantisce la massima riservatezza nella predisposizione dei Codici ed è tenuta a non rivelarli a terzi. Il Cliente potrà in ogni momento modificare alcune credenziali (ad es. il P.I.N). Il Cliente è tenuto a mantenere segreti i propri Codici, non deve conservarli insieme né annotarli. Il Cliente deve utilizzare correttamente i Codici e risponde dell'eventuale indebito utilizzo, comunque avvenuto, anche se in conseguenza di smarrimento o furto.

La Banca, qualora rilevi problemi di sicurezza in ordine alle operazioni di pagamento impartite, anche mediante i canali telematici, può bloccare una specifica operazione di pagamento, dandone tempestiva comunicazione al Cliente agli ultimi recapiti comunicati alla Banca, utilizzando il canale di comunicazione ritenuto di volta in volta più celere e sicuro, privilegiando il canale telefonico. La Banca rappresenterà al Cliente le motivazioni per le quali l'operazione è stata bloccata e acquisirà dal Cliente tutte le informazioni utili per dar corso all'operazione medesima. Il Cliente, al fine di consentire la regolare esecuzione dell'operazione, potrà contattare la Banca mediante i canali previsti sul sito della Banca, la quale, prima di procedere, sarà tenuta all'identificazione del Cliente stesso secondo i protocolli di sicurezza in uso. Il canale sicuro e protetto che la Banca utilizza per comunicare ai Clienti informazioni relative alla sicurezza nei pagamenti via internet, è esclusivamente la sezione "Sicurezza", presente sul suo sito internet. La Banca potrà periodicamente inviare comunicazioni (newsletter) oppure potrà pubblicare avvisi sulla Home Page del servizio Internet Banking e Remote Banking, se sottoscritti, per informare il Cliente che la suddetta sezione "Sicurezza" è stata aggiornata. Al fine di formare e fornire prevenzione in merito all'operatività effettuata tramite i Servizi Telematici, le informazioni inerenti a eventuali attacchi di "phishing" saranno riportate sia nella sezione "Sicurezza", sia mediante avvisi presenti sulla Home Page del sito internet protetto. La Banca non comunica mai tramite e-mail i codici (ad es. il P.I.N) per l'accesso ai servizi di pagamento via internet.

Nel caso di operazioni di pagamento disposte via internet, la Banca può prevedere dei limiti massimi dell'importo delle singole operazioni di pagamento o della somma di più operazioni di pagamento disposte in un arco temporale ridotto, dandone chiaro ed esaustivo avviso al Cliente direttamente nella funzionalità on line dello specifico servizio di

pagamento.

Il servizio di Internet Banking consente di effettuare singole operazioni di pagamento tramite bonifico bancario entro i limiti di importo minimo e importo massimo riportati nella documentazione di trasparenza in vigore al momento in cui le operazioni vengono eseguite.

Esclusivamente per i bonifici istantanei il limite massimo per ogni operazione di pagamento è riportato nella documentazione di trasparenza in vigore al momento in cui le operazioni vengono eseguite.

Il Cliente può bloccare, con Telephone Banking o con comunicazione scritta alla Banca, l'utilizzo dei Servizi Telematici. Il Cliente e, in caso di conti cointestati, ciascuno dei contestatari può chiedere, in ogni momento, tramite Telephone Banking o per iscritto alla Banca, l'esclusione e/o l'attivazione dei Servizi Telematici su uno o più rapporti; in caso di conti cointestati la richiesta ha effetto limitatamente all'istestatario richiedente. I Servizi Telematici non possono essere attivati sui rapporti cointestati a firma congiunta, e sui rapporti intestati a minori, ad eccezione delle operazioni di interrogazione (modalità informativa).

La Banca può sospendere o bloccare l'utilizzo dei Servizi Telematici (ad esempio per motivi di sicurezza: inutilizzo degli stessi per un lungo periodo o individuazione di un possibile tentativo di frode) comunicandolo tempestivamente al Cliente attraverso il canale ritenuto di volta in volta più efficace, privilegiando, laddove possibile, il contatto telefonico. Attraverso lo stesso canale la Banca comunica al Cliente l'eventuale riattivazione dei Servizi. In caso di sospensione il Cliente può richiedere alla Banca la riattivazione dei Servizi tramite canale telefonico e opportuno processo di identificazione. In caso di blocco, i Servizi si intendono non più utilizzabili e si rende necessaria la sottoscrizione di un nuovo contratto e l'attivazione di nuove credenziali per l'utilizzo. La Banca può chiedere al Cliente di inserire il codice token a conferma delle operazioni dispositive. La prova delle operazioni eseguite e di ogni comunicazione effettuata con i Servizi Telematici è validamente fornita con le scritture contabili della Banca. Inoltre, faranno prova delle operazioni eseguite anche le registrazioni telefoniche e le registrazioni dei dati informatici effettuate dalla Banca. La Banca non è responsabile della mancata fornitura dei Servizi Telematici per motivi tecnici, cause di forza maggiore o per cause non imputabili alla Banca, fatti salvi i casi di dolo o colpa grave o nei casi previsti dalla legge (articolo 1229 cod. civ.). Il Cliente è a conoscenza che nel caso di interruzione, sospensione o imperfetto funzionamento di uno dei Servizi Telematici, può sempre utilizzare il servizio in quel momento disponibile. Il Cliente prende atto che la Banca, periodicamente, adotta iniziative per garantire la sicurezza dell'accesso ai Servizi Telematici e si impegna ad osservare le istruzioni che, di volta in volta, la Banca renderà note mediante apposite comunicazioni.

La Banca si impegna a fornire al Cliente un servizio di assistenza sull'utilizzo dei servizi telematici. La Banca può svolgere direttamente tale attività oppure affidarla a terzi. Il Cliente prende atto ed accetta che i contatti effettuati al servizio di assistenza e al Telephone Banking verranno registrati. Per poter usufruire del servizio di assistenza e del Telephone Banking, il Cliente deve comunicare tutte le informazioni che gli verranno richieste per la sua identificazione.

Il Cliente, sul sito internet della banca, ha la possibilità di ricercare il dettaglio di alcune operazioni disposte tramite Internet Banking (bonifici, F24, etc.) per il periodo di tempo indicato in corrispondenza di ogni richiesta; trascorso tale periodo il Cliente può chiedere e ottenere copia dalla Banca, alle condizioni economiche pattuite in fase di sottoscrizione del rapporto.

Con la sottoscrizione dei Servizi Telematici il conto è accessibile online; il Cliente ha pertanto il diritto di avvalersi di un prestatore di servizi di informazione sui conti per consultare i movimenti ed il saldo del suo conto e/o di un prestatore di servizi di disposizione di ordini di pagamento per disporre le sue operazioni. (cosiddetti "terze parti" o rispettivamente con gli acronimi AISP e PISP). La prestazione di tale servizio non è subordinata all'esistenza di un rapporto tra le "terze parti" e la Banca.

Registrazione delle conversazioni. Il Cliente autorizza la Banca ad effettuare la registrazione in via continuativa, sui supporti di volta in volta ritenuti più adatti dalla Banca, delle conversazioni telefoniche e dei contatti mediante tecniche di comunicazione a distanza e in particolare attraverso i Servizi Telematici.

Registrazioni. Le Parti si danno reciprocamente atto che, tenuto conto della natura dei Servizi Telematici, la Banca potrà sempre produrre, come prova dei contratti conclusi, delle operazioni eseguite, nonché di ogni comunicazione effettuata tramite i Servizi Telematici, le scritture registrate sui propri libri e le relative comunicazioni indirizzate al Cliente, nonché eventuali ulteriori mezzi di prova ricavabili dai sistemi e dalle procedure (informatiche, telefoniche, ecc.) utilizzate per i Servizi Telematici. Ai sensi dell'art. 2220 c.c. la registrazione delle disposizioni effettuate nell'ambito dei Servizi Telematici potrà essere effettuata su supporti elettronici o ottici, a condizione che, in caso di necessità, i dati in essi contenuti possano essere reperiti e stampati in forma leggibile. Il Cliente prende atto ed è consapevole che la Banca può effettuare registrazioni su nastro magnetico, o su altro supporto equivalente delle conversazioni telefoniche intercorse con il Cliente. Il Cliente, anche sulla base dell'informativa sul trattamento dei dati personali ricevuta, autorizza sin d'ora la Banca ad effettuare le registrazioni predette, nonché a trattare i dati personali del Cliente.

Il Cliente riconosce ed accetta che la Banca potrà produrre le registrazioni avanti a qualsiasi Autorità competente come prova dell'avvenuta conversazione e dei relativi accordi conclusi

Sezione documentale. Su richiesta del Cliente, in alternativa alla forma cartacea, la Banca mette a disposizione del Cliente le comunicazioni relative ai rapporti utilizzabili tramite i Servizi Telematici (ad esempio conto corrente, deposito a risparmio, mutuo, carta di pagamento ecc.), su supporto durevole con tecniche di comunicazione a distanza, nella specifica sezione protetta all'interno del sito Internet. Tali comunicazioni hanno efficacia il giorno successivo a quello in cui la Banca le mette a disposizione (articoli 118 e 119 del D.Lgs. 385/1993 - Testo Unico Bancario). Da quando sono validamente effettuate le comunicazioni decorre il termine per il recesso da parte del Cliente e per l'eventuale contestazione da parte sua del contenuto delle comunicazioni medesime. Per accedere alla sezione protetta del sito il Cliente dovrà procedere con le modalità previste dal presente contratto dei Servizi Telematici. In ogni momento il Cliente (oppure tutti i Clienti in caso di cointestazione) può modificare la sua scelta ritornando alla comunicazione in forma cartacea, e viceversa, sia tramite Internet Banking sia con comunicazione scritta alla Banca, salvo che ciò sia incompatibile con la natura dell'operazione o del servizio. Con analoghe modalità il Cliente può scegliere di ricevere le comunicazioni con tecniche di comunicazione a distanza anche per altri prodotti o servizi già sottoscritti. In tali casi la Banca può inviare le comunicazioni, in corso di elaborazione al momento della scelta del Cliente, nella modalità precedentemente indicata. Il blocco definitivo dei codici di accesso al sito Internet della Banca, il recesso dal presente contratto e la sospensione, interruzione o blocco temporaneo dei codici per oltre 60 giorni, comportano il ritorno alla ricezione delle comunicazioni in forma scritta.

Il Cliente deve comunicare prontamente alla Banca ogni eventuale variazione dell'indirizzo con una delle seguenti modalità:

- per iscritto;
- mediante Internet Banking.

Servizi di informativa. La Banca offre Servizi di informativa alla propria Clientela tramite messaggi S.M.S. il Telephone Banking. (servizio attualmente non disponibile), e/o tramite altre tecniche di comunicazione a distanza. Il dettaglio dei contenuti dell'Informativa è disponibile sul sito Internet della Banca e nei Fogli Informativi, la Banca si riserva di modificarne o di ampliarne il contenuto. L'attivazione dei Servizi di Informativa potrà essere richiesta anche mediante l'impiego di "Tecniche di comunicazione a distanza". Il Cliente corrisponde alla Banca o all'Emittente lo strumento di pagamento i corrispettivi indicati nei relativi Fogli Informativi e ne autorizza l'addebito sul servizio principale. Il Cliente prende atto ed accetta che le informazioni, i dati e le notizie fornite dalla Banca sono ottenute da fonti ritenute affidabili dalla Banca. Le informazioni relative a saldi, movimenti e conferme di operazioni, trovano unica e probante conferma nei rendiconti che vengono periodicamente inviati dalla Banca al Cliente. Il Cliente prende atto ed accetta che lo scopo dell'Informativa è quello di fornire un insieme di informazioni e non rappresenta una sollecitazione all'investimento in strumenti finanziari e che qualsiasi decisione di investimento è di esclusiva responsabilità del Cliente. La Banca non potrà essere ritenuta responsabile per danni, perdite economiche o mancati guadagni, interruzioni dell'attività, perdita di informazioni o altre perdite di qualsiasi natura subite per la mancata ricezione delle informazioni e/o per la loro inesattezza od incompletezza. Ogni diritto sulle informazioni fornite spetta esclusivamente ai rispettivi titolari. Il Cliente deve dotarsi e mantenere - a propria cura e spese - tutto quanto è necessario per l'erogazione dell'Informativa. Il Cliente è l'unico responsabile degli accessi all'Informativa e dell'impiego delle informazioni ricevute. Il Cliente è inoltre responsabile della custodia e del corretto utilizzo del proprio telefono cellulare, del numero di utenza telefonica comunicato alla Banca e risponde del loro indebito uso, comunque avvenuto, anche se in conseguenza di smarrimento o furto. Il Cliente deve utilizzare l'Informativa personalmente ed esclusivamente nell'ambito del presente contratto, escluso ogni diverso scopo quale, a titolo meramente esemplificativo ma non esaustivo, la pubblicazione in qualsiasi forma, la comunicazione a terzi, la trasmissione di dati, sotto qualsiasi forma effettuata, ed a qualsiasi titolo, anche gratuito, salva espressa

autorizzazione scritta della Banca. Il Cliente esonera sin d'ora la Banca da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dall'inosservanza degli obblighi che ha assunto con il presente contratto.

La Banca ha la facoltà di sospendere l'erogazione dei Servizi. Il Cliente dichiara di essere a conoscenza dei rischi insiti nella messa a disposizione e trasmissione dei dati del Servizio tramite Internet e via etere, senza che la Banca possa essere ritenuta responsabile di eventuali conseguenze pregiudizievoli, salvo quanto previsto dalla legge.

Responsabilità Il Cliente è consapevole che, per la Banca, l'autenticazione tramite i Servizi Telematici comporta l'automatica attribuzione al Cliente stesso delle istruzioni ricevute, con effetto immediato sui beni e sui valori che il Cliente abbia disponibili presso la Banca, quali ad esempio le somme registrate a credito sul conto. Il Cliente pertanto è responsabile - nei limiti di legge e di quanto pattuito relativamente ai singoli servizi/prodotti - per l'utilizzo, comunque e da chiunque effettuato, dei Servizi Telematici e per tutte le operazioni eseguite. Il Cliente è l'esclusivo responsabile della custodia e del corretto utilizzo dei sistemi di autenticazione (quali ad esempio il token), nonché di ogni conseguenza dannosa che possa derivare dall'utilizzo illegittimo, anche ad opera di terzi, e/o dallo smarrimento o sottrazione dei sistemi di autenticazione stessi (ivi incluso ad esempio il token). Per tale ragione il Cliente si impegna a conservare correttamente i sistemi di autenticazione (ivi incluso ad esempio il token) e a custodirli con la massima cura e riservatezza adottando tutte le cautele, a non cederlo a terzi e a non consentirne l'utilizzo da parte di terzi, assumendosi la responsabilità di ogni conseguenza dannosa che possa derivare dall'abuso o dall'uso illecito di esso, nonché dal suo smarrimento e/o sottrazione. A tal fine il Cliente deve operare con la diligenza e la prudenza che generalmente devono essere osservate da tutti nella cura del patrimonio personale. A titolo esemplificativo e non esaustivo, il Cliente:

- i) non deve comunicare in ogni modo i sistemi di autenticazione stessi a terza persona,
- ii) deve adottare ogni precauzione volta a mantenere la riservatezza dei sistemi di autenticazione,
- iii) deve verificare con frequenza e costanza le operazioni che risultano compiute attraverso i Servizi Telematici,
- iv) deve fruire dei Servizi Telematici con modalità, apparecchiature e supporti che si avvalgono di elevati standard di sicurezza,
- v) deve provvedere senza indugio a chiedere il blocco dei sistemi di autenticazione stessi (ivi incluso ad esempio il token) e/o dei Servizi Telematici anche qualora abbia solo il sospetto di sistemi non autorizzati e/o a fronte di eventuali segnalazioni anche di pericolo da parte della Banca (es. attraverso mail o mediante avvisi inviati nell'ambito dei programmi di sicurezza),
- vi) deve adottare soluzioni tecnologiche che proteggono da rischi di frodi (es. software antivirus),
- vii) deve attivare i sistemi e i servizi di sicurezza messi a disposizione dalla Banca (es. alert),
- viii) deve comunicare alla Banca i propri recapiti aggiornati ai quali trasmettere informazioni o codici relativi agli utilizzi dei Servizi Telematici,
- ix) deve verificare costantemente la presenza del corretto acronimo di protocollo "https" (c.d. protocollo di trasferimento ipertestuale, Hyper Text Transfer Protocol over Secure Socket Layer) che è utilizzato per garantire trasferimenti riservati di dati nel web, in modo da impedire intercettazioni dei contenuti che potrebbero essere effettuati tramite attacchi informatici, a differenza di quanto accade nel caso del protocollo di trasferimento "http".

In caso di furto, smarrimento, sottrazione o perdita di riservatezza dei dispositivi utilizzati per ricevere le comunicazioni e i codici da parte della Banca il Cliente dovrà comunicarlo alla Banca senza indugio richiedendo il blocco dei sistemi di autenticazione. A tal fine il Cliente deve contattare telefonicamente la Banca all'apposito numero indicato sul Sito e/o nella Documentazione di Trasparenza o mediante i Servizi Telematici. In ogni caso il Cliente dovrà, inoltre, sporgere denuncia di quanto accaduto alle Autorità competenti e trasmetterla alla Banca. La copia di tale denuncia dovrà essere conservata a cura del Cliente per un periodo di almeno 13 mesi. Durante tale periodo la Banca avrà la facoltà di richiedere tale copia al Cliente che, in tal caso, dovrà trasmetterla entro 7 giorni dalla richiesta. Dal momento che l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza può esporre al rischio di frodi, il Cliente è informato che è suo onere utilizzare i più sofisticati accorgimenti tecnologici tempo per tempo disponibili al fine di evitare che ciò si verifichi ed utilizzare strumenti/ servizi che garantiscono elevati standard di sicurezza. Qualora il Cliente scelga di non sfruttare i servizi e gli strumenti offerti dalla Banca a presidio di una maggiore sicurezza, il Cliente non può successivamente adossare alla Banca le conseguenze negative derivanti da operazioni fraudolentemente effettuate da terzi, adducendo la mancata adozione da parte della Banca di tutte le precauzioni necessarie. Analogamente il Cliente non può adossare alla Banca le conseguenze negative derivanti da operazioni fraudolentemente effettuate da terzi nel caso in cui la Banca segnali al Cliente il venir meno di un presidio di sicurezza ed il Cliente non si attivi prontamente per riattivarlo a tutela da parte dello stesso Cliente (ad esempio consegna di chiavi di sicurezza a terzi o mancata tempestiva denuncia alle Autorità competenti). La Banca non sarà responsabile della mancata o ritardata fornitura dei Servizi Telematici in conseguenza a cause ad essa non imputabili tra le quali si indicano, a titolo meramente esemplificativo, quelle dovute ai gestori di telefonia mobile, agli Internet service provider, nonché a scioperi, anche del proprio personale, ad atti o fatti di terzi e, in genere, ad ogni impedimento o ostacolo che non possa essere superato con l'ordinaria diligenza. La responsabilità della Banca per eventuali inesattezze, incompletezze, non tempestività dei dati trasmessi o, comunque, ogni altra responsabilità a qualsiasi titolo sussisterà solo nei casi di dolo o colpa grave. Anche in caso di interruzioni dovute a cause ad essa direttamente imputabili, la Banca è da ritenere esente da responsabilità qualora venga comunque garantita l'operatività anche tramite una delle altre modalità rese disponibili.

Durata del contratto e recesso - Tempi di chiusura. Il presente contratto è a tempo indeterminato. Il Cliente può recedere dal contratto in qualsiasi momento, senza spese e senza penalità, inviando alla Banca una lettera raccomandata con avviso di ricevimento oppure comunicandolo alla Banca tramite il Call Center. Il recesso comporta la disattivazione dei Servizi Telematici da parte della Banca, alla ricezione della comunicazione di recesso. La disattivazione dei Servizi Telematici avviene in automatico dopo che vengono chiusi tutti i servizi ad esso collegati, come ad esempio i conti correnti, conti titoli o carte di pagamento. Anche la Banca potrà recedere in qualsiasi momento inviando al Cliente una lettera raccomandata con avviso di ricevimento con preavviso di almeno 1 giorno e con effetto immediato al ricorrere di una giusta causa. Il Cliente rimborsa alla Banca le spese derivanti dall'esecuzione delle operazioni in corso. Il contratto si intende risolto automaticamente nel caso in cui il Cliente sia sottoposto a fallimento o ad altra procedura concorsuale.

FIRME

Dichiaro/riamo di aver ricevuto una copia completa del contratto;

Dichiaro/riamo inoltre di aver ricevuto, prima della conclusione del contratto, il "Modulo standard per le informazioni da fornire ai depositanti";

Dichiaro/riamo inoltre di essere stato/i informato/i che i dati identificativi del Conto Corrente (Numero del Conto e IBAN) saranno comunicati dalla Banca con separata comunicazione all'avvio del rapporto.

Firmato

Prendo/prendiamo atto ed accetto/accettiamo che il presente contratto è regolato dalle condizioni economiche elencate nei documenti di sintesi sopra riportati che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, e dichiaro/riamo di aver preso visione e di accettare le clausole contrattuali e le condizioni economiche riportate all'interno del contratto:

Firmato

Autorizzo la Banca ad addebitare sul conto gli interessi divenuti esigibili secondo quanto previsto nella clausola contrattuale "Conteggio, contabilizzazione ed esigibilità degli interessi - interessi di mora"

Firmato

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del codice civile, il Cliente accetta specificatamente le clausole contrattuali di seguito richiamate: Clausole Generali. Invio della corrispondenza alla Clientela (invio documentazione in posta elettronica; le comunicazioni mediante tecniche di comunicazione a distanza sono valide ad ogni effetto di legge; variazione della tecnica di comunicazione; blocco dei codici o recesso dalle modalità telematiche, elezione speciale di domicilio); Facoltà della Banca di modificare le condizioni economiche e contrattuali - Modalità - Diritto di recesso del Cliente; Durata del contratto e recesso del Cliente; Limitazione di responsabilità; Capitalizzazione degli interessi; Legge applicabile - Determinazione del foro competente - Soluzione stragiudiziale delle controversie - Mediazione (individuazione preventiva dell'organismo di mediazione); Obblighi di adeguata verifica; Conclusione del Contratto; Divieto di cessione del contratto; Spese e oneri fiscali; **Clausole relative al Conto Corrente.** Poteri di rappresentanza (revoca, modifica, rinuncia e cessazione delle facoltà di rappresentanza); Operatività sul conto per il tramite di altri Soggetti abilitati ad operare per conto del Cliente (cosiddette "terze parti") Modalità e criteri per la produzione e pagamento degli interessi (termini di disponibilità delle somme e valuta proroga; diritto della Banca di recuperare l'importo dei titoli indebitamente pagati; rimborso dei titoli di credito su Paesi stranieri a semplice richiesta della Banca); Addebito in conto per richieste di pagamento utenze (revoca automatica dell'autorizzazione al pagamento delle fatture in caso di disponibilità insufficienti); Imputazione dei pagamenti; Approvazione dell'estratto conto (tempi di approvazione; diritto di rettifica); Conto non movimentato (casi in cui la Banca può cessare di pagare interessi, di addebitare le spese di tenuta del conto e di inviare le comunicazioni periodiche); Durata del contratto e recesso - Tempi di chiusura (tempi di chiusura; facoltà di recesso; esecuzione degli ordini in caso di recesso); Diritti di compensazione e ritenzione a favore della Banca - Commissioni e spese (diritto di ritenzione, cessioni di crediti e garanzie; diritto di compensazione ed operatività dei diritti di compensazione)

Clausole relative ai Servizi Telematici, Dichiarazioni del Cliente relative ai Servizi Telematici; Operatività con Internet Banking e Telephone Banking; (limitazione di responsabilità della Banca per la mancata fornitura dei Servizi Telematici; facoltà di sospensione ed interruzione dei Servizi Telematici ed esonero di responsabilità della Banca per tale sospensione); Responsabilità; Durata del contratto e recesso - Tempi di chiusura (la Banca può recedere immediatamente al ricorrere di una giusta causa; risoluzione automatica del contratto nel caso in cui il Cliente sia sottoposto a fallimento o ad altra procedura concorsuale).

Firmato

ACCETTAZIONE DA PARTE DELLA BANCA

Con la sottoscrizione del presente modulo la Banca accetta la sua proposta di conclusione del Contratto.

illimity Bank S.p.A.